

## DIRITTI E POLITICA DI VOTO

### Introduzione:

Il presente documento ha per obiettivo di presentare le condizioni per l'esercizio dei diritti di voto afferenti ai titoli detenuti nei portafogli dei diversi comparti della Società Eurofundlux.

### 1. Organizzazione della Società per l'esercizio dei diritti di voto

#### 1.1 Soggetti intervenenti

- Credemlux nella sua qualità di Agente Amministrativo, in particolare il Servizio ADS (di seguito "il Servizio ADS")
- I dirigenti della Società

#### 1.2 Assemblee generali

L'individuazione delle convocazioni alle assemblee generali compete al Servizio ADS e riguarda:

- le assemblee generali ordinarie,
- le assemblee generali straordinarie,
- le altre assemblee generali o eventi relativi alla vita della società.

Tutti gli intermediari della Società (gestori e sub-gestori, depositari o altri eventuali intermediari) sono stati invitati ad indirizzare all'attenzione dei dirigenti della Società una copia di qualsivoglia convocazione assembleare di cui possano avere conoscenza.

Una lista delle assemblee generali alle quali la Società può tenuta a partecipare è predisposta dal Servizio ADS tenuto conto degli avvisi pubblici o delle convocazioni notificate alla Società ovvero a uno dei suoi prestatori di servizi (ad es. depositari, gestori o sub-gestori).

Qualora il Servizio ADS constati la tenuta di un'assemblea generale rispetto alla quale debbano essere esercitati i relativi diritti di voto, ne informa i dirigenti della Società.

Tale informativa deve contenere in particolare:

- la denominazione della società in questione,
- la tipologia d'assemblea generale,
- la data della riunione dell'assemblea generale,
- l'avviso di convocazione,
- ogni altro documento ovvero informazione utile.

#### 1.3 Istruzioni e analisi delle risoluzioni

Anteriormente alla sottoposizione ai dirigenti della Società, andrà effettuato un esame dei progetti di risoluzione che richiedano l'approvazione degli azionisti.

#### 1.4 Organismo incaricato di decidere riguardo il voto

L'esercizio del diritto di voto, in quanto decisione inerente alla gestione sociale, dipende dalle decisioni e dalle analisi finanziarie realizzate dal gestore (e sub-gestore) degli asset della Società ovvero sulla base dei consigli ricevuti da un altro fornitore di servizi nominato direttamente o per il tramite di un terzo delegato ovvero dei criteri descritti qui di seguito.

La Società fornisce, di norma, una procura al gestore degli investimenti di Eurofundlux per esercitare i diritti di voto nelle assemblee generali relative agli investimenti realizzati per suo conto ovvero per non esercitare tali diritti ovvero, se del caso, ad altro fornitore di servizi nominato direttamente o per il tramite di un terzo delegato sotto il controllo e la supervisione della Società e con riserva di istruzioni da parte di quest'ultima.

Il gestore è in ogni caso autorizzato a delegare i suoi poteri in materia di voto nelle assemblee generali ai sub-gestori alle stesse condizioni, con la possibilità per quest'ultimo di partecipare al voto direttamente o attraverso un proprio procuratore.

Nella maggior parte dei casi la Società seguirà la politica in materia di esercizio dei diritti di voto dei suddetti terzi delegati nella misura in cui i criteri seguiti da quest'ultimi rispetto alle risoluzioni da adottare siano simili ai criteri e alla politica adottata dalla Società.

In linea di principio la Società le istruzioni di voto raccomandate dai sub-gestori o dagli altri soggetti terzi in precedenza indicati (a loro volta tenuti ad una loro politica di esercizio dei diritti di voto in precedenza comunicata alla Società) nella misura in cui la Società riterrà che la decisione di voto in tal modo espressa sia nell'interesse esclusivo degli investitori di Eurofundlux.

La decisione finale di partecipare o meno al voto spetta alla Società in particolare ai Dirigenti di Eurofundlux delegati a tal fine dal Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto del rispetto dei termini e degli adempimenti e formalità necessari che possano presentarsi ed ostacolare la partecipazione al voto.

## **2. Criteri per l'esercizio dei diritti di voto**

### **2.1 Soglia partecipativa**

La Società partecipa al voto delle risoluzioni sottoposte alla assemblee qualora detenga nel complesso, tenuto conto di tutti i comparti, i titoli della relativa società per una percentuale uguale o superiore al 3% del capitale della società emittente, ferma restando la necessità di ricevere in tempo utile la relativa convocazione, delle eventuali modalità di blocco dei titoli in vista della partecipazione al voto. Secondo l'importanza delle linee in portafoglio e la percentuale di capitale detenuta, la Società potrà decidere di votare o meno alle assemblee che non rispondano a tale criterio.

La scelta di tale soglia è motivata dalla volontà della Società a che il proprio voto abbia un impatto sufficientemente significativo.

Tuttavia la Società si riserva il diritto di partecipare al voto di risoluzioni di qualsivoglia assemblea generale qualora riscontri un interesse a derogare al suddetto criterio, in particolare la protezione degli interessi degli investitori.

Analogamente, qualora detenga una partecipazione inferiore alla percentuale sopra citata, la Società potrà partecipare al voto per l'intermediario di uno dei suoi sub-gestori ovvero di un altro soggetti in precedenza individuato, nella misura in cui questi ultimi siano abilitati a partecipare al voto per l'insieme dei titoli emessi da una società, detenuti da uno dei OPC ovvero da un altro dei loro clienti gestiti da tale sub-gestore.

### **Eccezioni:**

La Società non partecipa alle assemblee delle società in linea con i criteri sopra indicati qualora il gestore ovvero il sub-gestore dichiara avere come obiettivo quello di cedere un quantitativo di titoli in questione prima della tenuta dell'assemblea tali che la Società non deterrà complessivamente, tenuto conto di tutti i comparti, meno del 3 % del capitale della società emittente in questione.

Anche in presenza dei criteri sopramenzionati, la Società non partecipa alla assemblee di società le cui azioni sono oggetto di una cessione temporanea (ad es. operazioni di prestito su titoli)

La Società non partecipa ad assemblee su mercati nei quali restrizioni quali il blocco dei titoli rischia di pregiudicare la liquidità dei portafogli dei comparti di Eurofundlux.

La Società si riserva ugualmente il diritto di non partecipare alle assemblee generali di società su mercati dove sussistano restrizioni legali e può decidere di non votare se le stesse appaiano sproporzionate rispetto all'interesse a partecipare al voto.

## **2.2 Nazionalità delle società emittenti**

La Società non partecipa al voto rispetto a risoluzioni di società emittenti, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultime, qualora la documentazione disponibile relativa al diritto di voto non sia disponibile in una lingua conosciuta all'interno della Società e fatte salve tutte le altre limitazioni di cui al presente documento.

## **3. Principi guida nell'esercizio dei diritti di voto**

### **3.1 Decisioni comportanti una modifica dello statuto e dei diritti degli azionisti**

Criteri di riferimento per il voto:

In generale, la Società è favorevole alle decisioni che comportano una modifica dello statuto qualora le stesse sembrino proteggere i diritti e degli interessi degli azionisti di minoranza e il diritto di voto degli azionisti. A tale riguardo, è opportuno che la Società sia informata relativamente in anticipo rispetto ai diversi punti all'ordine del giorno.

### **3.2 Approvazione dei conti e destinazione del risultato dell'esercizio**

Criteri di riferimento per il voto:

I bilanci, i conti profitti e perdite e i rapporti dei revisori della società emittente devono rispettare degli standard qualitativi che abbiano come criteri di riferimento la trasparenza, la chiarezza e l'eshaustività delle informazioni ivi contenute, nell'ottica di fornire un'immagine fedele della sua situazioni economica, finanziarie e patrimoniale.

In tale ottica, la società emittente seguirà le migliori pratiche contabili e di «corporate governance» del paese nel quale gli strumenti o valori mobiliari sono emessi e negoziati.

La politica di distribuzione dei dividendi e di destinazione del risultato dell'esercizio devono essere chiaramente documentati così come l'utilizzo dei fondi propri. Come principio, l'importo dei dividendi deve essere coperto dal risultato dell'esercizio.

### **3.3 Nomina e revoca degli amministratori e degli altri organi sociali**

Criteri di riferimento per il voto:

La Società incoraggia la candidatura di una quota di amministratori indipendenti e di una procedura di nomina trasparente, adeguatamente formalizzata, in linea con i migliori standard e pratiche utilizzati a livello locale.

### **3.4 Programma d'emissione e riacquisto di titoli di capitale, acquisizioni, fusioni, misure anti scalata ed operazioni similari**

Criteri di riferimento per il voto:

Tali operazioni andranno analizzate caso per caso in funzione del loro impatti sulla società emittente.

### **3.5 Nomina degli organi di controllo legali ed interni e azione di responsabilità**

Criteria di riferimento per il voto:

Tutti i revisori devono essere indipendenti, competenti e qualificati. Un sistema di controllo interno obiettivo, rigoroso ed efficace accresce la fiducia degli investitori e la trasparenza delle informazioni messe a disposizione degli azionisti.

Il sistema di controllo interno deve poter valutare tutti i rischi potenziali che deve affrontare la società emittente basandosi, se possibile, sugli standard e principi riconosciuti a livello internazionali compreso, se del caso, l'adozione di programmi aventi un carattere sociale ed ambientale.

### **3.6 Remunerazioni e misure di compartecipazione agli utili**

La politica di remunerazione degli amministratori, comitati di direzione e degli altri organi dirigenti deve essere legata alla *performance* a medio e lungo termine, in linea con gli interessi degli azionisti e gli standard di mercato, ivi compresa la pubblicazione delle remunerazioni nel bilancio annuale della società emittente (salario o remunerazione di base, bonus, *stock options* ed attribuzione di altre azioni ovvero forme di compartecipazione a lungo termine).

### **4. Individuazione, prevenzione e gestione dei rischi di conflitto di interessi**

Due rischi di conflitti di interesse potenziali sono stati identificati:

- un membro del consiglio di amministrazione della società emittente è anche investitore diretto ed importante della Società o di una società del Gruppo ovvero fornitori di servizi della Società ovvero di una società del Gruppo,
- un membro del consiglio di amministrazione della società in questione è anche socio ovvero rappresentante societario in seno alla Società o ad una società del Gruppo.

Al fine di individuare tali rischi, un responsabile della Società prende conoscenza del contenuto delle risoluzioni che a Società é chiamata a votare. Qualora questi effettivamente individuino un conflitto di interessi reale, richiede una riunione con i dirigenti della Società per risolvere la questione nell'interesse degli investitori coinvolti, di cui viene redatto un apposito verbale.

### **5. Modalità di esercizio del diritto di voto**

I diritti di voto sono esercitati, a discrezione della società ovvero dei gestori/sub-gestori ovvero di qualsiasi intermediario autorizzato a tal fine:

- sia attraverso una partecipazione alle assemblee,
- sia attraverso procure speciali ovvero una delega generale in favore dei gestori/sub-gestori ovvero di qualsiasi intermediario autorizzato a tal fine,
- sia mediante voto per corrispondenza o voto elettronico.